

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999, n. 488 che sostituisce, con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei D.P.C.M. di cui all'art. 8, comma 5 della Legge n. 448/1998 – emanato successivamente al 01.01.2000 -, la lettera c), comma 10 dell'art. 8 della Legge n° 448 del 23.12.1998, che prevede:

1. la riduzione del prezzo dei combustibili indicati in oggetto impiegati nei Comuni o nelle frazioni dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R.412/93;
2. l'individuazione di tali frazioni non metanizzate con deliberazione annuale del Consiglio Comunale
3. la comunicazione di tale deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge n° 268 del 30/09/2000, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 354 del 23/11/2000, con il quale vengono ridefinite le disposizioni concernenti le agevolazioni per il gasolio per riscaldamento e GPL per le zone montane;

VISTO l'art. 27, comma 2, della Legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della Legge n. 448/1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della Legge n.488/1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 361/1999, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze;

VISTA la determinazione del 23.01.2001 dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata sulla G.U. del 30.01.2001 che, in applicazione dell'art. 27, comma 2 della Legge n. 388/2000 definisce le procedure e le modalità per beneficiare delle agevolazioni previste;

CONSIDERATO che tale normativa prevede una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile da riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile da riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n° 412/1993;

VISTO l'art.1, comma 4 della Determinazione della Agenzia delle Dogane in data 23.01.2001, con il quale sono state stabilite le modalità di applicazione della riduzione del prezzo dei citati combustibili;

CONSIDERATO che il Comune di Marone ricade in zona climatica "E" di cui al D.P.R. 412/93;

VISTA la Circolare del 31/12/2009 dell'Agenzia delle Dogane, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito a chi può continuare a beneficiare a partire dal 01.01.2010 delle agevolazioni sopra richiamate a seguito della mancata proroga dell'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo relativi al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 448/2001 e che quindi sono da individuarsi nelle "porzioni edificate non metanizzate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

VISTA la circolare del 12/04/2010 – R.U. 41017 avente per oggetto : "Esatta applicazione dell'art.8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n°448 modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999 n.488", con la quale l'Agenzia delle Dogane ha compiutamente definito le modalità di individuazione delle porzioni edificate non metanizzate ed in particolare chiarisce che tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica frazione, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata"; Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale;

VISTA l'allegata planimetria predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale;

RICORDATO che per i cittadini ricadenti nelle frazioni fuori dei centri abitati e non metanizzate lo sconto previsto è di 12,91 Eurocent al litro per il gasolio e di 15,90 Eurocent al Kg per il Gpl;

RICORDATO che le zone non metanizzate sono rimaste unicamente Monte Marone e vello;

PRESO ATTO del parere preventivo di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva ai sensi dell'art.147/bis, D.Lgs. 267/2000, come integrato dal D.L.174/2012, convertito con legge 213/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli palesemente e legalmente espressi da n 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di individuare, per i motivi espressi in premessa, le porzioni edificate non metanizzate del Comune di Marone che possono godere della riduzione del prezzo per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto utilizzati come combustibile da riscaldamento, individuate ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) Legge n. 448/1998 e dall'art. 4, comma 2 del D.L. n° 268 del 30.09.2000 convertito con modificazioni dalla L. 354/2000 - e loro successive modificazioni, come riportate nell'allegata planimetria;
- 2) di trasmettere copia della presente al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato;
- 3) di dare atto che il beneficio di cui all'oggetto inizierà ad applicarsi dal giorno di effettuazione della succitata comunicazione;
- 4) di dare mandato al Responsabile dell'area tecnico-manutentiva affinché dia ampia diffusione alla presente deliberazione;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli palesemente e legalmente espressi da n.11 consiglieri presenti e votanti immediatamente seguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

VISTO PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)

Il sottoscritto Dott. Giovanni Stanzione – Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva appone il visto di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa della suesposta proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA
f.to digitalmente Dott. Giovanni Stanzione

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to digitalmente Sig. Alessio Rinaldi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Dott. Giovanni Stanzione

O Divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to digitalmente Dott. Giovanni Stanzione

N. 18 del Registro Delibere

ORIGINALE

COMUNE DI MARONE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE DEL 23/01/2001

L'anno **2023** il giorno **Ventuno** del mese di **Luglio** con inizio alle **20:30** in modalità Videoconferenza ed in presenza in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
RINALDI ALESSIO		Presente
ZANOTTI MAURO		Presente
NICHETTI SERENA		Presente
GHITTI MARCO		Presente
GUERINI GIULIA		Assente
TOMASI ALESSANDRO		Presente
BONTEMPI ENRICA		Presente
TOLOTTI FABIO		Presente
CRISTINI GIOVANNI		Presente
PEZZOTTI IGOR		Presente
ZANOTTI GIOVANNI		Presente
TURELLI RAOUL		Assente
RIVA EMANUELE		Presente

Totale presenti **11** Totale Assenti **2**

Assiste il Segretario comunale **Dott. Giovanni Stanzione**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **ALESSIO RINALDI - SINDACO**.